

Fermo Pesca annualità 2022– Istruzioni generali

Riconoscimento dell' indennità di sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima – fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio - Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il decreto n.1 del 7 marzo 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, disciplina le modalità relative al pagamento del fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

Il suddetto decreto è in corso di registrazione presso gli Organi competenti.

Di seguito si forniscono informazioni utili per la compilazione delle istanze.

A) Soggetti destinatari dell'indennità

- 1) In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 250/1958 n. 250, è concessa, per l'anno 2022, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, nei limiti delle risorse disponibili.
- 2) L'indennità di cui sopra non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
- 3) In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, da cui risulti l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia di persone che di capitali.
- 4) L'indennità non è riconoscibile in favore dei titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.
- 5) L'indennità è concedibile esclusivamente ai marittimi imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca; gli Uffici Marittimi verificheranno l'effettivo arresto delle attività di pesca con ogni strumento utile, in analogia con gli strumenti di controllo già previsti per le verifiche di competenza, nell'ambito dell'erogazione dei Fondi FEAMP.
- 6) Con riferimento all'articolo 4, comma 3, lett. a) del Decreto Interministeriale in oggetto, si specifica che la consegna dei documenti di bordo è da considerarsi solo per "l'arresto temporaneo obbligatorio".

B) Modalità di accesso all'indennità

Le imprese di cui al precedente punto A), per ogni unità di pesca interessata presente in azienda devono presentare l'istanza, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, **entro e non oltre il termine previsto a pena di decadenza, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline", non essendo ammesse altre modalità di presentazione delle istanze.**

Il manuale utente di "CIGSonline" e le istruzioni specifiche per il settore pesca sono disponibili sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it percorso: Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline.

Si rammenta che il pagamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema "PagoPA", attivabile attraverso l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo CIGSonline.

Solo all'esito positivo della procedura di pagamento sarà possibile inoltrare l'istanza di sostegno al reddito. Si invita, pertanto, a tener conto dei tempi tecnici necessari a completare la procedura di pagamento, soprattutto in prossimità del termine di presentazione delle istanze. Questo Ministero non è responsabile di ritardi nell'invio delle istanze inviate oltre il termine previsto a pena di decadenza causati da eventuali rallentamenti nelle tempistiche delle procedure di pagamento sul sistema PagoPA.

L'istanza deve essere redatta sulla base di quanto previsto nel citato sistema telematico CIGSonline. Le imprese devono compilare in maniera esaustiva sia il modulo denominato "**Scheda9.odt**", prelevabile all'interno del sistema, sia il file denominato "**FPO2022.ods**", prelevabile nel sito internet del Ministero del lavoro e P.S., percorso: Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline. In entrambi i moduli dovranno essere riportate le informazioni richieste. Il nome dell'impresa indicato nel modulo istanza deve essere lo stesso indicato nella "Scheda9.odt" e nel File "FPO2022.ods". I periodi di fermo pesca, obbligatori e non obbligatori, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata, devono essere inseriti in una unica Scheda9.odt, onde evitare duplicazioni di istanze.

Le imprese che fanno parte di cooperative o consorzi sono tenute a presentare l'istanza a proprio nome per ogni unità di pesca interessata, pertanto la ditta che presenta l'istanza deve coincidere con la ditta indicata nella "**Scheda9.odt**". Nell'eventualità vi sia un rapporto di lavoro subordinato tra i titolari delle singole imprese e le cooperative o i consorzi di cui sopra, le imprese devono dichiarare l'esistenza di tale rapporto di lavoro per mezzo di apposita autocertificazione, al fine del riconoscimento dell'indennità di fermo pesca.

Il modulo "Scheda9.odt", per ogni unità di pesca, dopo la compilazione, deve essere vistato e timbrato in ogni foglio dalla competente Autorità Marittima e scansionato in formato pdf (Scheda9.pdf).

Il file denominato "FPO2022", dopo la compilazione, deve essere rinominato senza modificarne l'impaginazione,aggiungendo al nome esistente il codice istanza rilasciato dal sistema CIGSonline al momento

dell'inserimento dei dati (es: nel caso di codice istanza n. 456789, il file deve essere rinominato "FPO2022_456789.ods"). Il codice istanza dovrà essere riportato anche nella colonna dedicata del file FPO2022.

Alla domanda devono essere allegati, in formato digitale, i seguenti documenti:

1. Copia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
2. Eventuale autocertificazione, da parte di ogni singolo socio che risulti anche imbarcato, avente ad oggetto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio medesimo e la società;
3. Modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l'indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell'istituto di credito a conferma dell' IBAN;
4. "Scheda9.odt" di dichiarazione di avvenuto fermo dell'unità di pesca, completa di attestazione dell'Autorità Marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea.

Si ricorda che sono considerate inammissibili:

- **le istanze prive delle indicazioni di cui al comma 2, degli allegati di cui al comma 3, dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023;**
- **le istanze presentate oltre il termine previsto a pena di decadenza;**
- **le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso la piattaforma CIGSonline.**

SI INVITANO GLI UTENTI A MONITORARE IL CANALE COMUNICAZIONI DELLA CIGS ON LINE, SUL QUALE VERRANNO NOTIFICATE COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI, RELATIVAMENTE ALLE ISTANZE PRESENTATE

C) Istruttoria, quantificazione e liquidazione delle istanze

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - svolge l'istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, successivamente elabora gli elenchi degli aventi diritto, raggruppando separatamente per giurisdizione di Direzione Marittima e quantifica l'ammontare per ciascun marittimo. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti disponibili, le relative indennità saranno ridotte, proporzionalmente per ogni singolo lavoratore, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali.

E) Natura giuridica dell'indennità

L'indennità di fermo pesca deve intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione senza la copertura previdenziale.